

La valutazione dell’Insegnamento della Religione cattolica alla scuola primaria. Note storico-critiche di un rapporto incompiuto e una proposta operativa

Pasquale Nascenti*

► SOMMARIO

Il presente contributo si propone di approfondire la riflessione tra la nuova modalità di valutazione nella scuola primaria introdotta dalla recente normativa e l’IRC. La normativa ha escluso l’applicabilità della nuova modalità a tale disciplina, rimandando all’assetto normativo preesistente. L’autore, docente di religione, mostra come già in passato gli intrecci tra valutazione e IRC siano stati possibili nonostante alcuni paletti normativi che ancora permangono, proponendo una soluzione pratica per superare lo stallo.

► PAROLE CHIAVE

Autonomia scolastica; Giudizio descrittivo; IRC; Scuola primaria; Valutazione.

***Pasquale Nascenti:** Insegnante di Religione Cattolica.

Introduzione

I cambiamenti che nei decenni hanno solcato la scuola italiana hanno coinvolto non soltanto l'amministrazione delle istituzioni scolastiche, hanno riguardato soprattutto i segmenti dell'intero processo educativo. Tra questi c'è la valutazione, tema attraversato dal dibattito politico, raggiunta da una maggiore consapevolezza pedagogica.

Al tradizionale aspetto certificativo della valutazione -la pagella e tutte le sue evoluzioni successive- e alle modalità di esplicitazione della valutazione -voto in decimi o giudizio sintetico/descrittivo/analitico, chiamati a esprimere la parte esterna della valutazione della disciplina, finalizzata alla comunicazione alle famiglie- la riflessione pedagogica ha mosso passi da gigante per evidenziare la centralità dell'aspetto formativo, a sostanza dell'intero processo, aspetto considerato interno al processo, composto da quell'insieme di elementi teorici e scelte pedagogiche che fondano e giustificano l'azione educativa.

I cambi culturali, i nuovi assetti normativi e le rinnovate consapevolezze didattiche hanno toccato anche la disciplina dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) che, dalla sua nascita, avvenuta con il Concordato Lateranense del 1929, ad oggi ha vissuto grandi riforme, alle volte alla stregua della normativa generale, alle volte facendo i conti con il suo specifico assetto.

1. La nuova modalità di valutazione nella scuola primaria

Con poche righe la recente normativa introduce nuovamente, per la scuola primaria, il giudizio, modificando l'assetto precedente. Prima della sua effettiva applicazione, la nuova modalità viene estesa anche alla valutazione periodica.¹

In essa leggiamo:

Dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministero dell'Istruzione.²

Con Nota 2158/2020 del Ministero dell'Istruzione, vengono trasmesse l'Ordinanza Ministeriale 172/2020 e le Linee Guida³, queste ultime messe a punto da un gruppo di lavoro esplicitamente costituito, coordinato dalla professoressa Elisabetta Nigris, docente di progettazione didattica e valutazione presso l'Università di Milano Bicocca.

L'Ordinanza ha avuto lo scopo di determinare le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale. Le Linee Guida ne hanno orientato il percorso.

Le Linee Guida, in apertura, affermano:

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e dei processi di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.⁴

¹ Cf. D.L. 104/2020, art. 32, c.6-sexies, convertito nella L. 126/2020.

² D.L. 22/2020, art. 1, c. 2 bis, convertito nella L. 42/2020.

³ Cf. O.M. 172/2020; cf. Allegato alle Linee Guida.

⁴ Linee Guida, 1.

I docenti sono chiamati a valutare il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento focalizzati nella progettazione annuale. A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione; i livelli sono definiti in base ad almeno quattro dimensioni: l'autonomia, la situazione, le risorse mobilitate, la continuità.

I quattro livelli di apprendimento sono, ovviamente, da riferirsi agli obiettivi e al loro raggiungimento e non agli studenti. I docenti, infatti, valutano per ciascun alunno il livello di acquisizione dei singoli obiettivi specifici desunti dal curriculum verticale d'Istituto e inseriti nella progettazione annuale della singola classe. Si tratta di una modalità articolata di valutazione formativa che rende completa la visuale su quali obiettivi siano maggiormente consolidati e su quali lavorare ulteriormente, nell'ottica formativa. Sono stati definiti quattro livelli per evitare la correlazione con i voti. Le quattro dimensioni proposte sono, in virtù dell'autonomia delle scuole, da adattare, contestualizzare ed eventualmente ampliare -ma non ridurre- a seconda delle specifiche realtà scolastiche.

Nei primi passi applicativi del nuovo sistema è prevedibile che le scuole prendano dimestichezza con i livelli e le dimensioni indicate. Ma in una prospettiva a lungo termine si renderà necessaria una revisione del curriculum verticale d'Istituto. La nuova modalità valutativa, infatti, 'funziona' bene se gli obiettivi sono stati definiti con chiarezza, univocità e concretezza; tale definizione va, per forza di cose, organizzata a monte, con l'elaborazione del curriculum verticale e la progettazione annuale di classe. Ciò renderà la progettazione e la valutazione due momenti intimamente collegati della stessa azione formativa.

2. IRC e valutazione: un rapporto controverso

In questo nuovo assetto, quale spazio per la valutazione dell'IRC?

Prima di addentrarci nello specifico della legislazione, vale la pena premettere che, per quanto l'IRC sia disciplina afferente a un sistema normativo misto, la materia della valutazione rimane regolata dalla normativa di rango esclusivamente statale, come ribadito dalle Intese sottoscritte nel tempo dalle due autorità competenti, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana:

«Gli insegnanti incaricati di religione cattolica [...] partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento».⁵

L'O.M. 172/2020 si limita ad asserire (D.Lgs. 62/2017).

«La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto di valutazione».⁶

Si tratta, quindi, di un rimando al Decreto che si propone di riorganizzare la valutazione di tutto il primo ciclo di istruzione. Per la parte che riguarda la valutazione dell'IRC il Decreto si limita a indicare sinteticamente alcuni elementi e a fornire un ulteriore rimando normativo. Infatti leggiamo:

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto [...]; fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta

⁵ D.P.R. 751/1985, 2.7; e successive Intese cfr. D.P.R. 202/1990, 2.7 e D.P.R. 175/2012, 2.8.

⁶ O.M. 172/2020, art. 3, c. 8; non art. 3, c. 7 come poi erroneamente riportato nelle Linee Guida, 9.

con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.⁷

La lunga citazione espone innanzitutto un dato ormai acquisito dalla prassi: la piena partecipazione del docente di religione al processo valutativo, limitatamente alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono della disciplina. Le modalità successivamente richiamate offrono soltanto pochissimi elementi di riferimento:

- il giudizio sintetico viene inserito in una Nota distinta (aspetto certificativo);
- la valutazione dell'IRC viene espressa attraverso un giudizio sintetico (aspetto esterno della valutazione);
- il giudizio sintetico deve essere formulato tenendo presente due elementi: l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, che sembrano essere il primo di carattere più fenomenico, premessa del secondo, frutto di un processo valutativo più strutturato (aspetto interno della valutazione);
- un ulteriore rimando normativo, stavolta al D.Lgs. 297/1994.

Nel Testo unico leggiamo il breve passaggio che riassume le tre funzioni della valutazione: certificativa, valutativa esterna e interna, applicate all'IRC:

«Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae».⁸

In questa formulazione, che recepisce parzialmente la previgente normativa risalente alla L. 824/1930⁹, possiamo esaminare gli elementi rilevanti¹⁰ in fatto di valutazione.

Il divieto di adoperare i voti, riscontrabile nella L. 824/1930, era motivata dall'art. 6 della C.M. 117/1930 con le "speciali finalità" catechistiche dell'impostazione dell'epoca; il divieto è rimasto in vigore nonostante l'Accordo di Revisione del Concordato del 1984 abbia inserito l'IRC "nel quadro delle finalità della scuola" con motivazioni storiche e culturali.

Vale la pena evidenziare che la L. 824/1930 regolava l'IRC nelle scuole superiori, ragion per cui il divieto di utilizzare voti fu di fatto applicato solo in questo grado di scuola. Nelle scuole elementari, dove l'insegnamento era affidato ai maestri di classe, è stato utilizzato per l'IRC, come per le altre discipline, il voto; tale prassi è rimasta immutata praticamente fino al 1977, cioè fino a quando le vecchie pagelle sono state sostituite dalle prime schede di valutazione.

Il divieto del voto ha comportato necessariamente l'utilizzo di giudizi che ha reso più evidente, nelle scuole superiori, il divario tra la valutazione dell'IRC e quella delle altre discipline. Il giudizio sintetico era formulato attraverso una scala di quattro voci – moltissimo, molto, sufficiente, scarso – introdotte dalla pagella prevista dalla C.M. 122/1934¹¹ e, a distanza di un trentennio, confermate dalla normativa successiva:

Nulla è innovato per quanto riguarda la religione, rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: moltissimo, molto, sufficiente, scarso. Ciò è chiaramente indicato nella nota 1 posta in calce alla pagella, con riferimento, separatamente, all'interesse e al profitto. È appena il caso di osservare che quanto sopra, è diretta conseguenza della

⁷ D.Lgs. 62/2017, art. 2, c. 3 e 7.

⁸ D.Lgs. 297/1994, art. 309, c. 4.

⁹ «Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae» Cf. L. 824/1930, art. 4; la legge è stata abrogata nel 2008.

¹⁰ Cf. S. CICALLELLI, *Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado*, Queriniana, Brescia 2012⁷, 40-48.

¹¹ La Circolare era stata richiesta dal Regio D.L. 1308/1933 e confermata dalla C.M. 47/1934, che ribadiva l'obbligo di uniformarsi a essa.

particolare disciplina prevista per la religione dalla legge 5 giugno 1930, n. 824.¹²

La comunicazione alle famiglie degli alunni avvalentesi viene effettuata attraverso una speciale Nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica. Questa prassi eredita soltanto parzialmente quanto previsto dalla normativa precedente che indicava «una speciale nota da inserire nella pagella scolastica».¹³ Ciò ha concretamente significato che per più di un cinquantennio il giudizio per l'insegnamento religioso nella scuola superiore veniva inserito nella pagella, in cima all'elenco delle materie, ma distinto da esse.

Nel dibattito degli anni Settanta, nato anche dall'insieme dei cambi culturali e sociali, venne evidenziata la limitatezza delle modalità valutative finora adoperate rispetto alla complessità della persona e la necessità di un approccio più docimologico alla materia. Si ragionava se fossero possibili misurazioni oggettive attraverso strumenti quantitativi e non soltanto stime soggettive. Ci si rese conto del poco peso dato ai processi di apprendimento, nell'ottica più ampiamente formativa. Si arrivò alla L. 517/1977 che salutava definitivamente le pagelle e introduceva per la scuola elementare e media la scheda di valutazione nell'ottica di un processo valutativo più sistematico, improntato a un modello descrittivo, frutto di attività di osservazione.¹⁴

La C.M. 236/1977, dedicata alla scuola media, e la C.M. 237/1977, dedicata alla scuola elementare, che avevano lo scopo di dare delle indicazioni sulla redazione della scheda ma anche sui contenuti e le modalità di valutare, non dettagliavano delle singole discipline, ma i modelli grafici allegati includevano nella scheda la disciplina religione accanto alle altre.

In questa fase di vigenza della scheda di valutazione, la scuola prese progressivamente coscienza della necessità di fare riferimento a indicatori di tipo qualitativo; i nuovi programmi ministeriali, approvati intorno alla metà degli anni Ottanta, aprirono la strada alla riflessione su conoscenze, abilità e competenze.

Una serie di circolari ministeriali, di anno in anno quasi concitatamente, disponevano nuovi modelli che tenessero il passo della riflessione pedagogica. L'IRC non ne fu esclusa. Anzi, la Nota Ministeriale 21256/1985, che avviava, in base ad un piano nazionale, una fase di sperimentazione di un nuovo modello di scheda personale degli alunni della scuola media, includeva esplicitamente l'IRC, richiedendo all'insegnante di osservare e valutare i livelli di apprendimento conoscitivo e di maturazione raggiunti nel curriculum scolastico.

Tale valutazione sollecitava il docente a formulare alcuni obiettivi didattici misurabili nei quali venissero descritti una serie di conoscenze e abilità e una lista di contenuti specifici. L'IRC era collocata insieme alle altre discipline e per la sua valutazione venivano utilizzati gli stessi giudizi sintetici espressi in lettere previsti per le altre materie: A=ottimo, B=buono, C=sufficiente, D=insufficiente.

Successivamente all'Accordo di Revisione del 1984 e alle controversie che ne seguirono, il 16 gennaio 1986 fu richiesto un impegno per il Governo «a predisporre un modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione».¹⁵

La logica con cui era mossa questa richiesta era fondata su una sorta di par condicio scolastica tra avvalentesi e non avvalentesi che si sarebbe dovuta realizzare riempiendo il vuoto creatosi per questi ultimi a causa della mancanza di attività alternative programmate. La sentenza n. 203/1989 della Corte Costituzionale, invece, riconobbe l'illegittimità di una tale

¹² C.M. 20/1964, 6.

¹³ L. 824/1930, art. 4.

¹⁴ Cf. L. CALONGHI, *Valutazione e scheda dell'alunno*, in "Annali della Pubblica Istruzione" 4-5 (1977) 402-412.

¹⁵ Risoluzione della Camera dei Deputati del 16 gennaio 1986, n. 6/00074, articolo 6.

parificazione e richiamò l'unica scelta possibile, che riguarda l'avvalersi o il non avvalersi, a prescindere dalle attività alternative.

Non potendo però, all'epoca, contare su un voto parallelo per i non avvalentesi, si pretese di non farvi figurare nemmeno quello per l'IRC che finì in un modello distinto¹⁶. Il Ministero diramò prontamente una serie di circolari applicative¹⁷ dando il via per l'IRC alla scheda di valutazione separata, prassi tuttora adoperata per tutti i gradi di scuola.

È interessante evidenziare che quanto detto riguardò esclusivamente l'aspetto certificativo della valutazione. A seguito dei rinnovati programmi ministeriali per l'IRC del 1986-1987 la disciplina non si sottrasse al confronto che animava la scuola italiana per gli aspetti riguardanti le dimensioni interne ed esterne della valutazione.

La Nota Ministeriale 19800-2B/1989 che introduceva una scheda sperimentale di valutazione degli alunni della scuola media offriva i principi ispiratori della valutazione, indicando cinque livelli sinteticamente descritti anche ad uso delle famiglie: A (obiettivo pienamente raggiunto), B (obiettivo raggiunto in modo soddisfacente), C (obiettivo sostanzialmente raggiunto), D (obiettivo raggiunto solo in parte o in modo inadeguato), E (obiettivo non raggiunto).

Questi livelli erano applicabili anche all'IRC, benché riportati su una Nota distinta. Per essa venivano sinteticamente elencati quattro criteri valutativi: 1) conoscenza dei contenuti essenziali della religione, 2) capacità di un riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti, 3) capacità di cogliere i valori religiosi, 4) comprensione dei linguaggi specifici.

Un punto di arrivo della riflessione pedagogica fu offerto dalla L. 148/1990 che nell'intenzione di riformare l'ordinamento della scuola elementare, all'art. 11 demandava al Ministro dell'Istruzione di determinare, con ordinanza propria, modalità, tempi e criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie. L'obbligo fu adempiuto dall'O.M. 236/1993 che fissava criteri e obiettivi del nuovo documento di valutazione, allo scopo di «rilevare sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di conoscenza e delle abilità fondamentali prescritti dai programmi didattici prestando attenzione alla qualità dei processi attivati e dei progressi riscontrabili nella formazione della personalità di ogni alunno».¹⁸

I due corposi allegati all'Ordinanza ne declinavano nel dettaglio i vari aspetti. Veniva riconfermato l'uso delle lettere corrispondenti in maniera decrescente ai diversi livelli di rilevazione/valutazione degli apprendimenti:

A: l'alunno ha conseguito la piena competenza; B: l'alunno ha conseguito un buon livello di competenza e si impegna per migliorarlo; C: l'alunno ha conseguito una competenza essenziale e si impegna per migliorarla; D: l'alunno ha conseguito solo una competenza parziale e il suo impegno non è costante; E: l'alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza e deve manifestare un più costante impegno.¹⁹

Per la valutazione dell'IRC, per la quale veniva confermato l'utilizzo di una Nota di valutazione a parte, fu emanata un'apposita norma, l'O.M. 253/1994, che in poche righe disponeva che la valutazione relativa all'IRC venisse effettuata secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti dalla stessa O.M. 236/1993.²⁰

Il nuovo documento di valutazione, però, richiedeva ai docenti un poderoso impegno. Le scuole cercarono di stare al passo rispondendo adeguatamente con nuovi percorsi e approfondimenti: il lavoro sarebbe stato fruttuoso se duraturo, per una effettiva ricaduta nel

¹⁶ Cf. S. CICALLELLI, *La valutazione dell'IRC*, in "Religione & Scuola" 4 (1996) 65-75.

¹⁷ C.M. 286/1986 e C.M. 11/1987.

¹⁸ O.M. 236/1993, art. 1 c. 3a-3b.

¹⁹ *Ibidem*, Allegato 2: la valutazione degli alunni della scuola elementare.

²⁰ C.M. 254/1994; cf. S. CICALLELLI, *Novità per la scuola elementare*, in "Religione & Scuola" 2 (1994) 72-

sistema valutativo scolastico generale. Non furono poche le critiche sollevate che spinsero il Ministero a interventi correttivi e a una brusca semplificazione delle procedure e degli strumenti. I docenti ne furono alleggeriti ma il percorso avviato subì un arresto. Fu emanata la C.M. 491/1996 con la quale i livelli di rilevazione/valutazione furono trasformati, per tutte le discipline, in cinque giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).

L'IRC era esplicitamente nominato con allegata Nota per la valutazione e il processo di semplificazione, comunque rispettoso dei tradizionali paletti imposti dal Testo unico, la investì; gli obiettivi di apprendimento furono ridotti a due: «1) Conoscere espressioni di documenti in particolare la Bibbia e i contenuti essenziali della religione cattolica, 2) riconoscere, rispettare e apprezzare i valori religiosi ed etici nella esistenza delle persone e nella storia dell'umanità».²¹

Le trasformazioni avvenute a seguito del Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 investirono radicalmente tutto l'apparato. L'autonomia scolastica intendeva ridurre il peso del centralismo burocratico del Ministero a favore di un forte riconoscimento della singola istituzione scolastica. Furono introdotti percorsi di revisione dei programmi ministeriali, anche l'IRC ne fu massicciamente coinvolto.

Con la C.M. 415/1998 fu avviato un progetto di sperimentazione sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia scolastica. Il progetto, che si estendeva agli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, in perfetta sintonia con la nuova riforma sull'autonomia, era nato di comune accordo, attraverso tavoli di confronto, con il settore IRC della Conferenza Episcopale Italiana e non si poneva nell'ottica di revisione della normativa concordataria.

La sperimentazione prevedeva diverse fasi accompagnate anche da Seminari di formazione, con il coinvolgimento degli insegnanti di religione delle scuole di ogni ordine e grado. Le finalità erano sostanzialmente tre: avviare un cambiamento radicale di logica e di assetto del sistema scolastico che da verticistico e centralizzato si trasformava in orizzontale e policentrico, anche in specifico riguardo ai programmi di IRC; riordinare completamente i cicli scolastici; mettere in atto un percorso di ripensamento dei contenuti e dei saperi delle diverse discipline, sottolineando l'esperienza dell'apprendimento più che dell'insegnamento.²²

La riflessione sulla valutazione, per quanto ormai demandata alle singole istituzioni, aveva ormai acquisito l'importanza di essere sostanzialmente un processo in atto, dalle finalità formative più che sommative, attento alla conoscenza della personalità dell'alunno e alle nuove tendenze pedagogiche per un corretto rilevamento degli apprendimenti.

Ma ormai la frattura con l'IRC era consumata: la normativa che regolamentava l'aspetto certificativo (Nota di valutazione separata) e l'aspetto esterno della valutazione (divieto di utilizzare i voti) si assestò e non venne intaccato. L'aspetto interno della valutazione rimase più plasmabile e adattabile, più aperto alle sollecitazioni provenienti dalle riflessioni condotte per le altre discipline, dalla normativa e dalle considerazioni docimologiche.

Con la Riforma Moratti L. 53/2003 la valutazione venne riconfermata elemento costitutivo del processo formativo con l'utilizzo di un nuovo strumento: il Portfolio dello studente.²³

La prospettiva della personalizzazione degli apprendimenti e soprattutto della

²¹ C.M. 491/1996.

²² Gli insegnanti di religione furono coinvolti a più livelli nel progetto, cf. G. RUTA (Ed.), *L'insegnamento della religione cattolica e i suoi esiti formativi: riforma, sperimentazione e valutazione*, ITST, Messina 2000. Cf. anche: R. REZZAGHI (Ed.), *Una sperimentazione nazionale sull'IRC*, in "Insegnare Religione" 1 (1999) 4-10.

²³ Cf. D.Lgs. 59/2004, art. 11, c. 2.

funzione preponderante della singola istituzione scolastica rivestivano un ruolo di primo piano. I programmi -anche di IRC- assunsero il nome di 'indicazioni' per evidenziare l'aspetto meno fissato e maggiormente adattabile e furono declinati in obiettivi specifici di apprendimento (OSA); per ogni grado di scuola furono emanati specifiche indicazioni²⁴.

In questo quadro, in cui le fasi dell'azione didattica erano poco strutturate, con ampi margini di possibilità di intervento delle singole scuole, grazie all'autonomia delle scuole che muoveva passi da gigante nella direzione di proposte di itinerari formativi di accompagnamento dei singoli alunni, c'erano tutte le premesse per una piena integrazione dell'IRC sul piano della valutazione. Proprio in quest'ottica si pose la C.M. 85/2004, che tra gli strumenti per la valutazione indicava la nuova scheda personale dell'alunno per la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, il Ministero forniva alcuni modelli di scheda personale dell'alunno, ferma restando la piena facoltà delle scuole di redigerne di propri. Inoltre si ribadiva che «la valutazione periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati»²⁵.

Il modello proposto includeva l'IRC nella scheda personale dell'alunno; per tutte le discipline venne adoperato il giudizio sintetico. Non furono poche le critiche rivolte, tra gli altri elementi, proprio all'inclusione del giudizio dell'IRC nella scheda personale dell'alunno, insieme alla valutazione delle altre discipline. Le polemiche arrivarono fino al Governo, al quale fu presentata un'interrogazione parlamentare di chiarimento²⁶. La Circolare fu impugnata davanti al giudice amministrativo²⁷ che, richiamando la norma mai abrogata del Testo unico, obbligò il Ministero a ritornare alla prassi precedente²⁸.

La materia era in continua evoluzione e il D.M. 31 luglio 2007 firmato dal Ministro Fioroni introduceva a titolo sperimentale nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, un documento poi aggiornato e integrato nel 2012. La novità consisteva nel fatto che non erano rinvenibili dei richiami a standard esterni, o competenze da certificare, o modelli nazionali di cui tenere conto. Veniva invece fortemente richiamata la via dell'autonomia didattica e organizzativa.

Anche per l'IRC furono avviati percorsi di revisione. Dopo una prima fase introdotta con la C.M. 45/2008, si giunse ai nuovi Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento dell'IRC per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione emanate con D.P.R. 11 febbraio 2010, tuttora in vigore. Per le scuole secondarie di secondo grado, le nuove Indicazioni didattiche per l'IRC sono state emanate con D.P.R. 176/2012, distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e sono tutt'oggi in vigore. Le novità e gli sviluppi che portarono alle nuove Indicazioni nazionali non destarono la valutazione dell'IRC dal torpore docimologico, peraltro ancora perdurante, in cui era caduta una volta che si era cristallizzato, meglio dire pietrificato, l'aspetto certificativo e valutativo esterno della materia, e quello interno sembrava, ormai da un decennio, lasciato alla discrezione del singolo docente.

Con l'art. 3, c. 1 della L. 169/2008 Riforma Gelmini venne ripristinato il voto in decimi alla

²⁴ Per l'IRC: D.P.R. 121/2004 per la scuola dell'infanzia, D.P.R. 122/2004 per la scuola primaria, D.P.R. 304/2004 per la scuola secondaria di I grado, D.P.R. 39/2006 per il sistema dei licei, quest'ultimo mai entrato in vigore.

²⁵ C.M. 85/2004, sez. C.

²⁶ Interrogazione a risposta scritta 4/12065 presentata da Sasso Alba (D.S. – L'Ulivo), 16.12.2004.

²⁷ Cf. T.A.R. Lazio Roma – sez. Terza-Quater, Ordinanze 741/2006 e 742/2006.

²⁸ Cf. Nota Ministeriale 1196/2006.

scuola primaria. La logica che ispirò il provvedimento sembra esser stata quella di voler ridare chiarezza e trasparenza alla valutazione, nell'ottica di una semplificazione comunicativa, ma la decisione fu di fatto vissuta come un ritorno al passato. Non soltanto si arrestava il percorso di riflessione pedagogica iniziato alla fine degli anni Settanta ma questa scelta, dal sapore nettamente politico, aumentava lo iato tra l'IRC e le altre discipline. Il D.P.R. 122/2009 che ne seguì confermò l'indirizzo normativo fornendo ulteriori modalità applicative.

È curioso, in proposito, notare un dettaglio nella parte del documento che affrontava specificamente, anche se rapidamente, la valutazione dell'IRC:

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'Intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121²⁹.

La prima parte del comma richiamava la ben nota normativa, tuttora vigente, l'ultima parte "fatte salve eventuali modifiche" desta qualche interrogativo. Per quale ragione il legislatore ha fatto dipendere la modifica dell'attuale normativa in fatto di valutazione dell'IRC dalla modifica degli accordi concordatari? Abbiamo già evidenziato come non rientri nelle Intese di cui al punto 5 dell'Accordo di Revisione, né in quelle successive, né tanto meno in altre parti del Protocollo addizionale o altrove nella normativa concordataria la determinazione delle modalità della valutazione dell'IRC, le quali restano, come abbiamo già esplicitato, di esclusiva competenza statale. Come si giustifica quell'inciso? Imperizia del legislatore? Atto di deferenza verso l'autorità ecclesiastica? Rinuncia alle proprie prerogative? Domande lecite quanto opinabili.

L'ultimo documento in fatto di valutazione è il D.Lgs. 62/2017 che nella sua finalità riepilogativa, fa menzione dell'IRC, come si diceva all'inizio, ma senza stravolgere l'attuale assetto.

La seguente tabella prova a offrire uno sguardo d'insieme sull'evoluzione della materia.

Periodo	Altre Discipline	IRC		
		Aspetto certificativo	Aspetto valutativo esterno	Aspetto valutativo interno
Regime veteroconcordatario				
1929-1977	Voti in decimi	In pagella con le altre discipline	Voti in decimi	Come per le altre discipline
1977-1985	Giudizio descrittivo	Nella scheda di valutazione con le altre discipline	Giudizio descrittivo	Come per le altre discipline
Regime neoconcordatario				
1986-1993	Giudizio descrittivo	Scheda di valutazione (IRC in Nota distinta)	Giudizio descrittivo	Come per le altre discipline
1993-1996	Livelli in lettere	Documento di valutazione (IRC in Nota distinta)	Livelli in lettere	Come per le altre discipline
1996-1998	Giudizio sintetico	Documento di valutazione (IRC in Nota distinta)	Giudizio sintetico	A discrezione del singolo docente
2008-2020	Voti in decimi	Documento di valutazione (IRC in Nota distinta)	Giudizio sintetico	A discrezione del singolo docente
2021-?	Giudizio descrittivo	Documento di valutazione (IRC in Nota distinta)	Giudizio sintetico	A discrezione del singolo docente

²⁹ D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 4.

Esplorando più attentamente è possibile fare alcune considerazioni. Per più di un cinquantennio, a ragione dell'impostazione catechistica della disciplina e all'interno di una cornice concordataria che vedeva il cattolicesimo religione di Stato, la valutazione dell'IRC nella scuola elementare era armonizzata con quella delle altre discipline. Dall'Accordo di Revisione del 1984 iniziano a evidenziarsi delle differenze: la dimensione certificativa dell'IRC si è cristallizzata sull'utilizzo di una Nota distinta; la dimensione esterna della valutazione dell'IRC (utilizzo del voto o del giudizio) è stata armonizzata fino al 2008; la dimensione interna della valutazione dell'IRC è stata di fatto armonizzata con la riflessione che ha guidato le altre discipline fino a quando le scuole ricevevano istruzioni centralizzate. Con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la prassi si è localmente differenziata, lasciando, in molti casi, ampio margine discrezionale al singolo docente.

3. IRC e nuova modalità di valutazione: esempi di percorribilità

La conoscenza del lungo percorso delineato finora va tenuto a mente quando viene affrontata la tematica della valutazione dell'IRC in relazione alle nuove disposizioni sulla valutazione nella scuola primaria le quali, come si è detto, non affrontano la questione ma si limitano a dei rimandi alla normativa esistente. La scelta di escludere l'IRC dalla nuova modalità, scelta dal sapore più politico che pedagogico, si discosta dal dibattito sulla valutazione che vivificò la scuola negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, dibattito dal quale l'IRC non venne esclusa, spegnendo la fucina di idee che l'avevano animato. Probabilmente è stata la consapevolezza degli elementi del passato sopra delineati ad aver causato una differente prassi applicativa dell'O.M. 172/2020. Si registrano³⁰, a tal proposito, tre differenti attuazioni:

- L'O.M. è stata attuata alla lettera: per la valutazione dell'IRC i docenti hanno utilizzato il classico giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente) coerentemente all'ultima Norma, la C.M. 491/1996, che ne esplicita le caratteristiche, nel rispetto dei paletti imposti dal Testo unico: Nota distinta ed esclusione dei voti. Per l'aspetto interno della valutazione, i docenti hanno espresso la stima riguardo l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, senza esplicitare alcun riferimento docimologico che li abbia orientati in tale processo.

- L'O.M. è stata attuata nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei tradizionali paletti normativi con una soluzione moderatamente più innovativa. Per la valutazione dell'IRC i docenti hanno utilizzato il classico giudizio sintetico ma soltanto per l'aspetto valutativo esterno. Tutto il processo relativo alle modalità valutative è stato condiviso e approvato dal collegio docenti e rispecchia le indicazioni fornite dall'O.M. Concretamente: a partire dagli obiettivi specifici ricavati dalle Indicazioni nazionali per l'IRC e inseriti nei curricoli verticali d'Istituto elaborati dalle singole scuole, è stata creata una griglia/legenda da inserire nel P.T.O.F. che illustri come decodificare la nuova modalità valutativa in raccordo ai tradizionali giudizi utilizzati per l'IRC.

- L'O.M. è stata attuata nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei tradizionali paletti normativi con una soluzione più radicale. Per la valutazione dell'IRC i docenti non hanno utilizzato il classico giudizio sintetico ma le voci introdotte dall'O.M. nel rispetto dei paletti normativi del Testo unico. L'intero processo relativo alle modalità valutative è stato condiviso e approvato dal collegio docenti secondo i nuovi criteri. Concretamente: gli obiettivi di apprendimento ricavati dalle Indicazioni nazionali per l'IRC e inseriti nei curricoli verticali

³⁰ La rilevazione delle differenti prassi è stata notata grazie agli scambi di idee, commenti, usi, materiale didattico e informativo avvenuti all'interno di "Supporto IRC/IDR – Insegnamento e insegnanti di religione" comunità 'virtuale' composta da più di 3.700 docenti, quasi tutti insegnanti di religione, gestita personalmente dal sottoscritto <https://www.facebook.com/groups/supportoIRC>.

d'Istituto elaborati dalle singole scuole sono stati declinati secondo le nuove modalità valutative, i docenti di religione hanno applicato la nuova normativa a tutto il processo valutativo dell'IRC, constatando che tali nuove modalità ben si sposano con le finalità generali dell'IRC.

Tutte e tre le prassi si sono mostrate rispettose della normativa. La prima per ovvi motivi, la seconda e la terza, rispettando i divieti posti dal Testo unico, hanno mutuato dalla nuova modalità alcuni elementi e, grazie all'autonomia scolastica, hanno esplicitato e reso più comprensibile il giudizio espresso e l'interesse manifestato. Le ultime due soluzioni sono state animate da un'istanza chiara, condivisa anche dagli insegnanti che – oborto collo – hanno applicato alla lettera l'O.M.

Se l'IRC ha natura e finalità scolastiche, disponendo di tutta la strumentazione didattica al pari di ogni altra disciplina, come libri di testo, insegnanti qualificati, indicazioni didattiche specifiche per grado di scuola, monte ore settimanale dedicato, deve avere anche il momento valutativo dell'apprendimento. Se manca quest'ultima fase, o, peggio ancora, essa fa riferimento a normativa e prassi non proprio recenti, tutto il processo formativo ne risulta monco o vetusto.

Con l'intento di mettere in evidenza l'applicabilità della valutazione alla scuola primaria all'IRC, sono di seguito presentati due esempi, uno dedicato alla classe III e l'altro alla classe V, nei quali, a partire dal curriculum verticale IRC d'Istituto, sono stati selezionati alcuni obiettivi da inserire nella progettazione annuale e distribuiti nei diversi livelli a seconda degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.

Esempio n. 1 – Classe III

Area linguistico espressiva / Competenza chiave europea: sociale e civica				
Ambito tematico	Obiettivi di apprendimento	Obiettivi specifici (abilità)	Contenuti di massima (conoscenze)	Traguardi di competenze
Dio e l'uomo	*Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un'alleanza con l'uomo	*Identificare l'Alleanza tra Dio e l'uomo *Ravvisare il significato religioso dei racconti biblici sull'origine del mondo	*Gen 1-2: la creazione del mondo *L'arca di Noè *il Decalogo	*L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre
La Bibbia e le sue fonti	*Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d'Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli	*Scoprire, attraverso le teorie scientifiche e racconti letterari, l'origine del mondo *Ripercorrere attraverso pagine bibliche la storia del popolo d'Israele	*Scienza e Bibbia a confronto *Alcuni racconti mitici *Racconti dei Patriarchi *La Mesopotamia	*Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni
Il linguaggio religioso	*Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare	*Individuare il significato degli elementi comuni della Pasqua ebraica con quella cristiana	*La cena di Pasqua ebraica	*Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua
I valori etici e religiosi	*Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità	*Interpretare l'impegno dei profeti biblici a favore della giustizia	*Passi scelti dal libro di Isaia	*Si confronta con l'esperienza religiosa

Durante la fase della progettazione annuale il docente compie una selezione di alcuni obiettivi specifici dal curriculum d'Istituto. Su ognuno di essi costruisce un'unità di apprendimento (UdA), specificando quali strumenti e modalità intende attuare per la valutazione. Di seguito una rubrica di valutazione che funga da legenda dei vari livelli dell'O.M. prendendo come esempio due obiettivi sopra descritti.

OBIETTIVO	AVANZATO	INTERMEDIO	BASE	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Ripercorrere attraverso pagine bibliche la storia del popolo d'Israele	L'alunno ripercorre in modo autonomo e completo gli eventi della vita dei Patriarchi biblici integrando gli elementi forniti durante la lezione con altri reperiti altrove, in modo continuo e pertinente	L'alunno ripercorre in modo autonomo e completo gli eventi della vita dei Patriarchi biblici utilizzando gli elementi forniti durante la lezione, in modo continuo	L'alunno ripercorre, se guidato dal docente, in modo completo gli eventi della vita dei Patriarchi biblici, utilizzando gli elementi forniti durante la lezione	L'alunno ripercorre con difficoltà e, se guidato dal docente, gli eventi della vita dei Patriarchi biblici
*Conoscere il significato degli elementi comuni della Pasqua ebraica con quella cristiana	L'alunno individua autonomamente e completamente gli elementi della Pasqua ebraica comuni a quella cristiana, integrando gli elementi forniti durante la lezione con altri reperiti altrove, in modo critico e pertinente	L'alunno individua autonomamente e completamente gli elementi della Pasqua ebraica comuni a quella cristiana, utilizzando gli elementi forniti dal docente in modo pertinente	L'alunno individua, se guidato dal docente, in modo completo gli elementi della Pasqua ebraica comuni a quella cristiana, utilizzando gli elementi forniti dal docente	L'alunno individua con difficoltà e, se guidato dal docente, gli elementi della Pasqua ebraica comuni a quella cristiana

Di seguito un esempio di Nota di valutazione dell'IRC per un alunno di classe III

OBIETTIVI IRC OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO
*Ripercorrere attraverso pagine bibliche la storia del popolo d'Israele	INTERMEDIO
*Individuare il significato degli elementi comuni della Pasqua ebraica con quella cristiana	AVANZATO

Esempio n. 2 – Classe V

Area linguistico espressiva / Competenza chiave europea: sociale e civica				
Ambito tematico	Obiettivi di apprendimento	Obiettivi specifici (abilità)	Contenuti di massima (conoscenze)	Traguardi di competenze
Dio e l'uomo	*Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso	*Descrivere gli elementi fondamentali delle grandi religioni *Scoprire l'importanza del dialogo tra cristiani e i seguaci di altre religioni per favorire una convivenza pacifica	*I fondatori delle grandi religioni *L'ecumenismo e il dialogo interreligioso *La promozione della pace tra le grandi religioni	*L'alunno si confronta con l'esperienza religiosa
La Bibbia e le sue fonti	*Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni	*Individuare similitudini e differenze tra la Bibbia e i principali testi sacri delle grandi religioni	*Passi scelti dalla Torah, dal Corano, dai Veda, dai Tripitaka	*L'alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, sapendola distinguere da altre tipologie di testi
Il linguaggio religioso	*Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa	*Approcciare le tradizioni natalizie di alcuni paesi del mondo *Illustrare le differenti interpretazioni del messaggio cristiano attraverso l'arte sacra	*Tradizioni e storie dal mondo sull'albero di Natale	*L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale
I valori etici e religiosi	*Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane	*Elencare le principali domande trascendenti dell'uomo	*Elencazione domande di senso	*L'alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, sapendola distinguere da altre tipologie di testi

Durante la fase della progettazione annuale il docente compie una selezione di alcuni obiettivi specifici dal curriculum d'istituto. Su ognuno di essi costruisce un'unità di apprendimento (UdA), specificando quali strumenti e modalità intende attuare per la valutazione. Di seguito una rubrica di valutazione che funga da legenda dei vari livelli dell'O.M. prendendo come esempio due obiettivi sopra descritti.

OBIETTIVO	AVANZATO	INTERMEDIO	BASE	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Riconoscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni	L'alunno riconosce in modo autonomo e completo gli elementi fondamentali delle grandi religioni integrando gli elementi forniti durante la lezione con altri reperiti altrove, in modo critico e pertinente	L'alunno riconosce in modo autonomo e completo gli elementi fondamentali delle grandi religioni utilizzando in modo pertinente i dati forniti dal docente	L'alunno riconosce, se guidato dal docente, in modo completo gli elementi fondamentali delle grandi religioni utilizzando i dati forniti dal docente	L'alunno ricostruisce con difficoltà e, se guidato dal docente, gli elementi fondamentali delle grandi religioni

OBIETTIVO	AVANZATO	INTERMEDIO	BASE	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Elencare le principali domande trascendenti dell'uomo	L'alunno elenca in modo autonomo e completo le principali domande trascendenti dell'uomo, integrando gli elementi forniti durante la lezione con altri reperiti altrove, in modo critico e originale	L'alunno elenca in modo autonomo e completo le principali domande trascendenti dell'uomo, utilizzando in modo critico gli elementi forniti dal docente	L'alunno elenca in modo autonomo, se guidato dal docente, le principali domande trascendenti dell'uomo, utilizzando gli elementi forniti dal docente	L'alunno elenca con difficoltà e, se guidato dal docente, le principali domande trascendenti dell'uomo

Di seguito un esempio di Nota di valutazione dell'IRC per un alunno di classe V

OBIETTIVI IRC OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO
*Descrivere gli elementi fondamentali delle grandi religioni	BASE
*Elencare le principali domande trascendenti dell'uomo	INTERMEDIO

Conclusione

Al termine di questo percorso, che ha toccato ambiti differenti allo scopo di provare a fornire una visione completa, è opportuno focalizzare gli elementi portanti della riflessione esposta.

L'IRC è una disciplina con uno statuto giuridico misto: alcuni elementi derivano da Norme concordate d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, altre sono di derivazione esclusivamente statale. La valutazione dell'IRC non è regolamentata da Norme di rango concordatario ma esclusivamente di tipo statale. Le intese tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana (1985, 1991, 2012) lo chiariscono più volte e gli attuali paletti normativi, a cui più volte si è fatto riferimento, - Nota distinta e divieto utilizzo voto in decimi- sono inseriti in una Norma statale (D. Lgs. 297/1994, art. 309, c.4). Soltanto un intervento del legislatore potrà modificare tale norma.

Su questo tema non abbiamo avuto nel passato, né tanto meno sono da attendere per il futuro, indicazioni da parte della Conferenza Episcopale Italiana, la quale, ben consapevole delle proprie competenze quando si tratta di IRC, non è mai intervenuta sul tema della valutazione, mostrandosi in questo modo rispettosa dell'autorità statale, a cui compete la materia. L'insieme delle scelte pedagogiche e docimologiche che animano la scuola -descritte in questo lavoro come aspetti interni alla valutazione- possono essere condivise anche con l'IRC: è già accaduto in passato. Sembra, però, che su questo aspetto il Ministero sia reticente a procedere.

Le riflessioni esposte, specie laddove si sono offerte esemplificazioni degli obiettivi IRC declinati secondo la nuova modalità valutativa, restano teoriche. Occorre un confronto con le esperienze, occorre condividere le prassi, raccontare i percorsi delle diverse realtà e rifletterci. Impareremo molto.

In conclusione: il problema della valutazione dell'IRC non è più rimandabile, né è rispettoso o opportuno lasciarlo nel disinteresse; esso va affrontato, come si è visto, in più sedi, affinché ognuno svolga la propria parte; anche se dovesse richiedere più tempo del dovuto. Personalmente sono sicuro che i docenti, categoria a cui appartengo, continueranno a fare la loro parte.

Evaluation of the Catholic Religious Education in the Primary Schools. Historico-Critical Notes on the ongoing rapport and a working proposal.

► ABSTRACT

This article aims to deepen the reflection between the new modalities in primary school introduced by recent legislation of the Catholic Religious Education (CRE). The legislation excluded the applicability of the new method to this discipline, referring to the pre-existing regulatory framework. The author, a religious educator, shows how in the past the intertwining between evaluation and CRE has been possible despite some regulatory stakes that still remain, proposing a practical solution to overcome the deadlock.

► KEY WORDS

Primary School; Catholic Religious Education; Evaluation; Descriptive Judgement; Scholastic Autonomy.

 nascenti@libero.it